

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

La Delegazione dell'Amministrazione e le sottoscritte Organizzazioni Sindacali rappresentative, al termine delle sessioni di trattativa all'uopo avviate, il giorno 13.07.2009 presso la sede dell'Automobile Club Treviso,

- Visti gli artt.25, 35 comma 4, 36 del Contratto Collettivo Nazionale di Comparto degli Enti Pubblici non Economici per il quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007;
- visto, in particolare l'art. 4 commi dall' 1 al 6, del contratto collettivo nazionale di Comparto degli Enti Pubblici non Economici per il quadriennio 2002/2005 (parte normativa) ;
- visto l'art.1 commi 1 e 2 del C.C.N.L. di comparto relativo al biennio 2008-2009 e la cd coda al precedente C.C.N.L. relativo al quadriennio 2006-2009 e biennio 2008-2009

di comune accordo

CONCORDANO

1. Sulle integrazioni incrementative da corrispondere al personale in relazione al fondo 2007 e 2008.
2. Sulla presente ipotesi di contratto collettivo integrativo, confermando per l'anno 2009 i criteri di gestione di seguito indicati.

La sottoscrizione del contratto avrà luogo al termine della procedura prevista dall'art. 4 comma 3 del CCNL sopra richiamato.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

LE DELEGAZIONI SINDACALI

INTEGRAZIONE FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PER GLI ANNI 2007 e 2008

Si rammenta in via preliminare che – in base all'art.38 del CCNL 1° agosto 2007 – l'operatività di una quota degli incrementi del fondo relativi al biennio 2006-2007, è stata rinviata ad un successivo accordo tra le Parti subordinato alla necessaria copertura finanziaria da prevedere nell'ambito della manovra economica statale.

L'art.1, commi 1 e 2, del Contratto integrativo 18 febbraio 2009 dà attuazione al predetto rinvio prevedendo e rendendo operativi gli incrementi del fondo, come di seguito indicati:

a) € 181,00 annui lordi pro capite, per ciascun dipendente in servizio al 31.12.2005, solo per l'anno 2007: si tratta di un incremento una tantum che non si storicizza e non deve essere quindi più preso in considerazione per la costituzione del fondo negli anni successivi al 2007

➤ **n.4 dipendenti in servizio al 31.12.2005 x € 181,00 = € 724,00**

b) un importo pari allo 0,55% (in aggiunta allo 0,16% già applicato) del monte salari 2005, a decorrere dal 31.12.2007: si tratta di un incremento che deve essere applicato a partire dall'anno 2008, come nuova e ulteriore voce di finanziamento del fondo

➤ **0,55 % di € 146.170,00 (monte salari 2005) = € 803,94**

In relazione all'integrazione prevista per l'anno 2007, si sottolinea che verranno seguiti per la ripartizione, i parametri utilizzati nell'anno di competenza.

Analogamente, per quanto attiene l'integrazione volta ad incrementare il fondo 2008 si seguiranno i criteri adottati per la ripartizione del fondo produttività collettiva dell'anno in questione, tenendo presente che in base al comma 3 dell'art.1 del contratto integrativo di cui sopra, il 50% delle risorse così determinate è destinato al finanziamento della fase sperimentale prevista dall'art.25, comma 7, del CCNL dell'1 ottobre 2007. Poiché l'Automobile Club Treviso non ha ancora attuato un meccanismo che misuri il grado di soddisfacimento dell'utenza, si riserva di non corrispondere tale 50% fino all'attuazione di tale disposto.

SEZIONE 1 – PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE

Costituzione del fondo

L'art.7 del C.C.N.L. di comparto per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 18.02.09, conferma i criteri stabiliti dall'art.36, commi 1 e 2, del C.C.N.L. sottoscritto in data 01.08.07 (*il quale conferma le modifiche di cui all'art.25 del C.C.N.L. 2002-2005, sottoscritto il 9 ottobre 2003, il quale si ricollega all'art.31 del C.C.N.L. del 16.02.99 - integrato dall'art.4, commi 3 e 6 del C.C.N.L. del 14.03.01 - in ordine alle modalità e ai criteri per la quantificazione delle risorse del fondo trattamenti accessori relativo al personale degli Enti pubblici non economici.*

Il comma 1 dell'art.31, richiama le disposizioni dell'art.35 del C.C.N.L. 6 luglio 1995, nonché quelle derivanti dagli artt.3-4-5 del C.C.N.L. 1-7-96, integrativi e modificativi del succitato art.35.)

Lo stesso art.7 stabilisce che i fondi per i trattamenti accessori saranno integrati sulla base di apposite disposizioni di legge

In particolare fa riferimento all'art.67, comma 5 del D.L. n.112/2008 che ha modificato e sostituito la versione originaria del comma 189, articolo unico, della Finanziaria 2006, stabilendo che dal 2009 l'ammontare complessivo del fondo per i trattamenti accessori non può eccedere quello previsto per l'anno 2004, come certificato dal collegio revisori dei conti, ridotto del 10%.

Qualora però, successivamente al 2004, il fondo sia stato adeguato in misura tale da averlo già portato attualmente al di sotto del predetto limite, non è evidentemente necessario applicare ulteriori riduzioni.

Questo è il caso dell'Automobile Club Treviso che nel 2004 presentava un fondo di € 48.924,04, il quale applicando la riduzione del 10%, nel 2009 non avrebbe dovuto superare € 44.031,63. Per effetto di tutta una serie di tagli (giustificati di volta in volta) effettuati nel corso del triennio 2005-2007, il fondo trattamento accessorio dell'Ente si presenta notevolmente al di sotto di tale soglia e pertanto non è suscettibile di ulteriori decrementi.

Viceversa, per effetto della storicizzazione dello 0,55% del monte salari 2005, di cui si è enunciato in precedenza, il fondo per il 2009 verrà incrementato di € 803,94 così come sancito dal CCNL del 18.02.2009.

COSTITUZIONE FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO

ANNO 2009

• Fondo per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente per le qualifiche dalla III^ alla IX^ dell'anno 1995(senza integrazione comma 3 art.12 DPR 473/90)	€	31.313,05
• Rivalutazione del 3,5% del Fondo incentivazione 1993	€	1.094,62
• 0,4% Monte Salari 1993	€	959,05
• 0,22% Monte Salari 1995	€	567,08
• 0,95% Monte salari 1995 (decorrenza 1.7.1997)	€	2.448,75
• 0,77% Monte salari 1995 (decorrenza 31.7.1997)	€	1.984,78
• Integrazione 1993 comma 3 art.12 DPR 43/90 con un'incremento del 3,5% o integrazione 1995 senza incremento (se più favorevole)	€	4.131,66
• 1% (tetto massimo) del Monte salari 1995 (art.4 rinnovo biennale)	€	2.577,64
• 12/13 di 1032,65 (0,80% di € 129.081,14) - lett.j	€	1.118,70
• 12/13 di 3.472,85 (7,5% di € 46.304,70) - lett.l	€	3.762,26
• 0,36% Monte salari 1999 (decorrenza 1.7.00)	€	605,69
• 0,57% Monte salari 1999 (decorrenza 1.1.01)	€	959,02
• R.I.A. Personale cessato dal servizio (risparmio retributivo) (882,88+1.570,06+1.573,26+671,97)	€	4.698,17
• 1,50% Monte salari 1999	€	2.523,72
• € 15,90 pro capite per 13 mensilità (art.25 C.C.N.L.09/10/03)	€	861,25
• 0,69% Monte salari 2003 (art.5, c.1, CCNL 08/05/06)	€	1.267,07
• € 4,94 x 13 mensilità (art.6, c.2, CCNL 08/05/06)	€	64,22
• 0,16% Monte salari 2005 (art.36, co 1, CCNL 01/08/07)	€	233,87
• 0,55% Monte salari 2005 (art.1, co 2-3, CCNL 18/02/09)	€	803,94

	€	61.974,54
• - a dedurre quota parte relativa n.1 unità trasferita presso altro ente del parastato	€	6.866,11-
• - deduzione a fronte rideterminazione fabbisogno in data 22.04.05	€	8.154,00-
• - deduzione a fronte rideterminazione fabbisogno in data 22.06.06	€	4.000,00-
• - deduzione a fronte trasformazione da full-time a part-time n.1 unità	€	1.750,00-
		=====
TOTALE COMPLESSIVO	€	41.204,43
		=====

Ripartizione del fondo

Determinato il fondo annuale per il finanziamento del trattamento accessorio per l'anno 2009, si illustrano i criteri di ripartizione dello stesso.

a) Fondo per la produttività collettiva	€ 21.781,78
b) Fondo per l'indennità di ente	€ 4.303,74
c) Quota 6,91% indennità di ente al personale destinatario del T.F.R.	€ 106,50
d) Fondo per il finanziamento degli sviluppi economici	€ 2.087,78
e) Passaggi all'interno delle aree	€ 1.992,21
f) Fondo prestazioni lavoro straordinario	€ 900,00
g) Fondo particolari attività lavorative (oneri, rischi e specifiche responsabilità)	€ 9.852,42
h) Incremento valore parametrico buoni pasto	€ 180,00

TOTALE	€ 41.204,43
	=====

Modalità di corresponsione

FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

Obbiettivi

L'erogazione dei compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva dovrà rispondere ai seguenti obiettivi: piena e soddisfacente risposta alla domanda dell'utenza nonché completo aggiornamento dell'attività interna. Il personale tutto, dovrà tendere al raggiungimento di tali scopi operando in osmosi e con criteri di fungibilità.

In particolare:

L'ufficio SEGRETERIA-AMMINISTRAZIONE-CONTABILITA' dovrà procedere ai seguenti adempimenti:

- Regolare tenuta ed aggiornamento della contabilità e libri sociali, attività di controllo e predisposizione denunce fiscali periodiche e annuali;
- osservanza ed attuazione pratica dei dettami del regolamento di contabilità;
- costante aggiornamento ed applicazione normativa fiscale vigente;
- tempestiva predisposizione dei bilanci con relativi prospetti ed allegati;
- impostazione contabilità separate ai fini IVA;
- gestione F24 on -line;
- impostazione e gestione modello DMA informatico;
- determinazione delle imposte e predisposizione modello Unico/08;
- adempimenti per la fornitura di beni e servizi;
- corretta tenuta ed aggiornamento tempestivo del registro cassiere economo;
- regolare emissione fatture di vendita;
- adempimenti relativi alla gestione del personale;
- attività di coordinamento dei vari uffici e delle delegazioni;
- impostazione contabilità analitica per centri di costo;
- controllo sulla gestione dei servizi affidati all'esterno;
- aggiornamento e gestione sito web locale.

Modalità di pagamento

- n. 2 acconti infrannuali da corrispondere con la retribuzione di **luglio e novembre**, rapportati all'indennità di ente percepita da ciascun dipendente nel corso del 1° semestre dell'anno, moltiplicato per il coefficiente due, a seguito di verifica, dal parte del Dirigente, degli stati di avanzamento e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti ;
- saldo finale **a febbraio dell'anno successivo**, con ragguaglio al numero di giornate di presenza del singolo dipendente e comunque, previa valutazione del Dirigente circa l'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati, dedotti gli eventuali acconti già corrisposti nel corso dell'anno.

Nel fondo per la produttività collettiva confluiranno le somme eventuali non spese a qualunque altro titolo.

LAVORO STRAORDINARIO

Il fondo per le prestazioni di lavoro straordinario, garantirà per effetto delle modificate aliquote derivanti dagli aumenti tabellari, una disponibilità di **circa 23 ore pro-capite**, da effettuarsi per fronteggiare esclusivamente particolari situazioni lavorative che a causa dell'urgenza degli adempimenti e delle particolari caratteristiche dell'attività svolta, o per carenza di organico, non possono essere risolte con un'adeguata programmazione dell'orario di lavoro ordinario.

E' comunque esclusa ogni forma generalizzata di ricorso al lavoro straordinario.

COMPENSI PER COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA'

In applicazione dell'art.32 del CCNL 16.02.99, le parti confermano la corresponsione di compensi a coloro che espletano compiti che per loro natura comportino rischi, onerosità o specifiche responsabilità. Tali compensi sono cumulabili tra loro.

I compensi riguardanti i rischi, sono rivolti nei confronti di chi, nell'attività quotidiana, maneggia e/o trasporti valori e sono stabiliti in:

- **Maneggio valori cassa** € 3,10= al giorno
- **Portavalori** € 3,62= al giorno

Infine, le specifiche responsabilità sono riconosciute a coloro che nell'espletamento dell'attività assumano un ruolo di coordinamento, controllo, organizzazione delle risorse sia umane che strumentali e di questo siano chiamati a rispondere. Nello specifico si concretizzano in :

- **Responsabile di Ragioneria e coordinamento uffici amm.vi** € 3.176,21.= annui
- **Responsabile di Segreteria e funzioni cassiere economo** € 3.176,21.= annui
- **Responsabile attività di controllo ufficio tasse automobilistiche** € 1.500,00.= annui
- **Responsabile sito web** € 1.000,00.= annui

I predetti compensi spettano al personale addetto con carattere di prevalenza a particolari attività lavorative e verranno pertanto corrisposte, fatta eccezione per i compensi su base annua, in relazione alle giornate di effettiva prestazione dell'attività lavorativa che da luogo al compenso stesso.

I compensi per compiti che comportano specifiche responsabilità verranno erogati in dodici mensilità, seppur nel rispetto delle disposizioni introdotte dal D.L. 112/2008 convertito in Legge n.133 del 06.08.2008.